



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 197 DEL 17 febbraio 2016

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da Multimage S.r.l./ Università degli Studi di Torino. Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di un appalto di forniture di sistema radiologico digitale diretto con console e software digitalizzazione, sistema di archiviazione pacs, sistema di produzione cd/dvd. Importo a base di gara: eu. 105.000,00. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. S.A. Università degli Studi di Torino. Controinteressata: Demas S.r.l.

PREC 241/15/F

Offerta economica. Indicazione del pezzo offerto e del ribasso percentuale. Indicazioni contrastanti contenute nella lettera di invito e nel modulo predisposto dalla stazione appaltante. Omissione dell'indicazione del ribasso percentuale nell'offerta economica. Semplice errore materiale o irregolarità che comporta l'esclusione da sanare attraverso soccorso istruttorio.

E' legittima e ammissibile l'offerta di un concorrente che indichi soltanto l'importo del prezzo offerto e ometta di indicare il ribasso percentuale, calcolabile dalla stazione appaltante attraverso una banale operazione matematica. L'omissione non richiede applicazione del soccorso istruttorio per sanatoria di irregolarità.

Art.74, art.38 comma 2 bis e art.46 comma 1 D.lgs. 163/2006;

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere, prot. n. 95266 del 27 luglio 2015, con la quale la Multimage S.r.l chiedeva un parere all'Autorità sulla legittimità dell'ammissione alla partecipazione delle imprese concorrenti che nell'offerta economica presentata avevano indicato l'importo del prezzo e non la percentuale di ribasso offerta;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 23 ottobre 2015;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie prodotte dalle parti;

CONSIDERATO che le questioni giuridiche controverse prospettate dagli istanti possono essere decise ai sensi dell'articolo 8 del *Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006*;

RILEVATO che l'irregolarità segnalata attiene a una previsione contenuta nella lettera di invito che richiedeva l'offerta economica dovesse recare l'indicazione *“in cifre e in lettere del ribasso percentuale offerto per la fornitura oggetto dell'appalto, sul relativo importo a base di gara”*. Invece, il modello allegato dalla stazione appaltante faceva riferimento esclusivamente all'indicazione del *“prezzo della fornitura inferiore all'importo a base di gara”*;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO che “L'inosservanza delle prescrizioni del bando, circa la modalità di presentazione delle offerte, implica l'esclusione dalla gara medesima soltanto quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse dell'Amministrazione, ovvero quando siano poste a garanzia della par condicio dei concorrenti o quando siano preordinate a garanzie sostanziali, essenziali per il proficuo svolgimento della gara” (Cons. Stato, Sez. V 31.10.2001 n. 5690 e 30.06.1995 n. 936) T.A.R. Campania- Napoli, Sez. VIII, 13 giugno 2007 (C.C. 14/05/2007), n. 6098;

CONSIDERATO che, come riportato nel parere di prec.n. 32 del 17/3/2015: “la determinazione AVCP n. 4/2012, recante “BANDO-TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4 bis e 46, comma 1 bis, del Codice dei contratti pubblici” (e anche il parere di precontenzioso n. 39 del 16 settembre 2014), ha evidenziato l'orientamento della giurisprudenza, secondo cui, nell'ipotesi in cui la stazione appaltante abbia predisposto moduli per l'attestazione dei requisiti di partecipazione, eventuali omissioni o errori non potrebbero riverberarsi a danno dei concorrenti che hanno fatto affidamento sulla correttezza ed esaustività del modello predisposto dall'amministrazione (Cons. St., sez. V, sentenza 22 maggio 2012, n. 2973) e quindi, in tali ipotesi, all'esito di una attenta analisi del caso concreto, si può valutare l'ammissibilità di una eventuale regolarizzazione”;

CONSIDERATO che, secondo parte della giurisprudenza la mancata indicazione del ribasso offerto non determina l'esclusione dalla gara, “in quanto sia ricavabile dal prezzo complessivo regolarmente espresso” (vd. TAR Sicilia – Catania, sez.III, 14 aprile 2005 n.662);

RILEVATO che, la stazione appaltante ha riferito che la Commissione giudicatrice, nella gara in oggetto, ha potuto agevolmente calcolare il ribasso offerto dai concorrenti attraverso una semplice conversione aritmetica dei dati acquisiti e, senza inoltrare alcuna richiesta di integrazione documentale ai partecipanti, ha poi proceduto alla regolarizzazione delle offerte economiche presentate e all'attribuzione del punteggio da assegnare a ciascuno;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 4 marzo 2016

Il Segretario Maria Esposito